



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**  
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216  
e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)  
Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



**STAGIONE SPORTIVA 2025/2026**

**Comunicato Ufficiale n. 28/GST del 18 febbraio 2026**

## **GIUDICE SPORTIVO**

### **GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE**

**GARE DEL 7/ 2/2026**

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

##### **Gara del 7/ 2/2026 S.C. VICTORIA MARRA - U.S. POSEIDON 1958**

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società APD SC Vittoria Marra, relativo alla gara in epigrafe, con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società ASD US Poseidon per avere quest'ultima, nella gara oggetto di ricorso, impiegato n. 2 calciatori in posizione irregolare. In particolare, la ricorrente si doleva dell'impiego da parte della resistente società del calciatore n. 4 Magno Oreste (1.03.2002) e del calciatore n. 10 Volpe Cristian (5.06.2001). Letta la memoria della resistente società ASD US Poseidon. Esperiti gli opportuni accertamenti tramite l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND rilevato che: ^ entrambe i calciatori impiegati dalla società ASD US Poseidon nella gara oggetto di ricorso risultano in posizione irregolare in quanto tesserati: 1) il Magno Oreste in data 17.02.2026; 2) il Volpe Cristian in data 17.02.2026; PQM delibera: ^ accogliere il ricorso proposto dalla società APD SC e, per l'effetto, infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla società ASD US Poseidon con il risultato di 3 - 0; ^ squalificare il calciatore n. 4 della società ASD US Poseidon, Sig. Magno Oreste (1.03.2002) per una giornata; ^ squalificare il calciatore n. 10 della società ASD US Poseidon, Sig. Volpe Cristian (5.06.2001) per una giornata; ^ squalificare il Sig. Adinolfi Carmine dirigente accompagnatore della società ASD US Poseidon per una gara effettiva; ^ infliggere l'ammenda di euro 300,00 alla società ASD US Poseidon; con la penalizzazione di 1 pt in classifica. ^ confermare i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone non incamerare il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale**  
**avv. Francesco Zaccaria**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

##### **SOCIETA'**

##### **PERDITA DELLA GARA:**

U.S. POSEIDON 1958

##### **PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:**

U.S. POSEIDON 1958 1

## **AMMENDA**

Euro 300,00 U.S. POSEIDON 1958

## **DIRIGENTI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:**

ADINOLFI CARMINE (U.S. POSEIDON 1958)

## **CALCIATORI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

MAGNO ORESTE (U.S. POSEIDON 1958) VOLPE CRISTIAN (U.S. POSEIDON 1958)

# **GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**

## **GARE DEL 7/ 2/2026**

### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

#### **Gara del 7/ 2/2026 MUGNANO DEL CARDINALE - ROCCA SAN FELICE**

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla società ASD Rocca San Felice avverso la regolarità della gara in epigrafe, osserva quanto segue; premesso che la reclamante ha censurato l'irregolarità della posizione del calciatore Mazza Domenico per non aver scontato la squalifica per n. 1 giornata inflittagli nella gara ufficiale Mugnano del Cardinale - Pol. Lorenzo Toriello del 25.01.2026, in violazione dell'art. 137, comma 2, CGS; la società Mugnano del Cardinale, ritualmente intimata, ha presentato controdeduzioni con cui ha eccepito infondatezza del reclamo, concludendo per il suo rigetto e conseguente omologazione del punteggio conseguito sul terreno di gioco; considerato che il calciatore in parola è stato effettivamente squalificato per n. 1 giornata nella gara ufficiale Mugnano del Cardinale - Pol. Lorenzo Toriello del 25.01.2026, ma, erroneamente, nel referto di gara (come pure osservato dalla reclamata nelle controdeduzioni) risulta annotata la sola ammonizione, come emerge dalla dichiarazione integrativa resa dal ddg "manca l'espulsione della squadra Mugnano del cardinale num. 10 [ndr. Mazza Domenico] 1t 47 min., motivo: durante il rinvio da fondo il giocatore si trovava a centrocampo, da una gomitata all'altezza del collo del giocatore avversario, ancora prima che dovesse battere il portiere"; tale accertata squalifica, a prescindere dalla pubblicazione del comunicato, va scontata nella prima partita utile, come previsto dall'art. 137, comma 2, CGS; rilevato che, dall'esame degli atti ufficiali, il calciatore Mazza Domenico non risulta aver scontato la suddetta squalifica di n. 1 giornata nella prima gara utile e, pertanto, sussiste la violazione del precitato art. 137, comma 2, CGS P.Q.M. in accoglimento del reclamo proposto, delibera: a) di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore del Mugnano del Cardinale; b) di infliggere l'ammenda di euro 150,00 alla società reclamata; c) di infliggere al dirigente accompagnatore della società Mugnano del Cardinale, il Sig. Schettino Paolo Silvio, la squalifica per n. 1 giornata effettiva; d) di infliggere al calciatore Mazza Domenico la squalifica per n. 1 giornata che si aggiunge alla sanzione da scontare, per un totale di n. 2 giornate effettive di squalifica; e) disporre l'errata corregge sul prossimo C.U. del C.R. Campania pubblicando la squalifica del calciatore; f) restituirsì il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito**

## **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

## **SOCIETA'**

### **PERDITA DELLA GARA:**

MUGNANO DEL CARDINALE

## **AMMENDA**

Euro 150,00 MUGNANO DEL CARDINALE

## **DIRIGENTI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:**

SCHETTINO PAOLO SALVATORE (MUGNANO DEL CARDINALE)

## **CALCIATORI**

### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

MAZZA DOMENICO (MUGNANO DEL CARDINALE)

La prima giornata da considerarsi quale provvedimento non riportato - Comunicato ufficiale n.72 del 29 gennaio 2026.

## **GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA**

### **GARE DEL 8/ 2/2026**

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

##### **Gara del 8/ 2/2026 CICCiano - SOL SPORTS CLUB**

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla società Sports Club Sol avverso la regolarità della gara in epigrafe, osserva quanto segue; premesso che la società reclamante ha lamentato "la possibile posizione irregolare di calciatori avversari per mancato tesseramento o mancata scontata squalifica a seguito di espulsione" e "assenza dell'assistente di parte come rilevabile dalla distinta di gara"; ritualmente intimata la società Cicciano ha presentato controdeduzioni, concludendo per il rigetto del reclamo siccome infondato e/o comunque inammissibile per genericità; rilevato che, con riferimento al primo motivo, il reclamo si palesa effettivamente inammissibile per genericità, non potendo domandarsi al giudice sportivo la indiscriminata verifica della posizione disciplinare e/o amministrativa di tutti i soggetti inseriti in distinta; con riferimento al secondo motivo di reclamo, benché sufficientemente circostanziato, va rilevato che lo stesso risulta infondato, alla luce- fra l'altro - dei chiarimenti acquisiti, in sede istruttoria, dal ddg il quale ha confermato che l'assistente di parte del Cicciano "è stato regolarmente riconosciuto e ha svolto la sua mansione dall'inizio alla fine della partita", allegando la pertinente distinta; P.Q.M. delibera: a) di dichiarare inammissibile il reclamo quanto alla prima censura; b) di rigettare il reclamo quanto al secondo motivo; c) di omologare il punteggio conseguito sul tdg di 2/0 in favore del Cicciano; d) nulla per il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito**

## **GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18**

### **GARE DEL 7/ 2/2026**

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

##### **Gara del 7/ 2/2026 PRO SALA FOOTBALLCLUB - SPORTING SALA CONSILINA**

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ASD Prosala Football club, relativo alla gara in epigrafe, con il quale la ricorrente si doleva della sospensione definitiva della gara in oggetto operata dal DDG a seguito di una aggressione subita dal calciatore Bosco Enzo, n. 2 della società ricorrente, e richiedeva: in via principale la ripetizione dell'incontro; in subordine la prosecuzione della gara. La società resistente non produceva memorie. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ il DDG al minuto 25' del primo tempo di gioco, a seguito dell'assegnazione di un calcio di punizione per la squadra ospitata Sporting Sala Consilina, espelle il calciatore n. 2 della società ASD Prosala Football club Bosco Enzo, il quale, dopo aver ricevuto il provvedimento di espulsione, colpiva il DDG al petto con un pugno. A seguito dell'aggressione subita il DDG riteneva non vi fossero più le condizioni per proseguire la gara. Lo stesso DDG, peraltro, veniva ripetutamente minacciato ed insultato dal calciatore precedentemente espulso il quale veniva trattenuto a fatica dai compagni di squadra e da alcuni calciatori della squadra ospitata. Inoltre, allorquando il DDG stava facendo rientro nel proprio spogliatoio, una persona non in distinta, ma riconducibile alla società ospitante, lo minacciava intimandogli di non fare riferimento a quanto accaduto sul TDG all'interno del referto arbitrale. A quel punto il DDG, sempre più preoccupato per la propria incolumità, contattava le Forze dell'Ordine che si recavano all'impianto di gioco e lo scortavano fino all'imbocco dell'autostrada. PQM delibera: ^ infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla società ASD Prosala Football club con il risultato di 0 - 3 in favore della società ASD Sporting

Sala Consilina; ^ confermare i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone incamerare il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale**  
**avv. Francesco Zaccaria**

#### **Gara del 7/ 2/2026 ATHENA CALCIO CANCELLO ED - NUOVA JUVE SAMMARITANA**

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo (ritualmente comunicati alla Società controparte Athena Calcio Cannello ED) proposti dalla società Nuova Juve Sammaritana avverso la regolarità della gara in epigrafe, osserva quanto segue; premesso che la società reclamante ha censurato l'irregolarità della posizione del calciatore della Athena Calcio Cannello ED, Sig. Pannone Luigi, che non avrebbe scontato la squalifica per n. 1 giornata (recidiva V infr.) giusta CU n. 17 del 29.01.2026 e, dunque, non avrebbe titolo a partecipare alla gara de qua; rilevato che, dagli atti ufficiali, è emerso che, nella gara successiva alla pubblicazione del suddetto C.U., del 01.02.2026 contro l'Albanova Calcio, la società Athena Calcio Cannello ED non si è presentata presso l'impianto sportivo e, pertanto, la squalifica non è stata ritualmente scontata e dunque il reclamo si palesa fondato; P.Q.M. in accoglimento del reclamo delibera: a) di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della Nuova Juve Sammaritana; b) di infliggere l'ammenda di euro 150,00 alla società reclamata, dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale**  
**avv. Marco Cardito**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **SOCIETA'**

#### **AMMENDA**

Euro 150,00 ATHENA CALCIO CANCELLO ED

## **GARE DEL CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D**

### **GARE DEL 6/ 2/2026**

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

#### **Gara del 6/ 2/2026 CASTEL SAN LORENZO 2022 - POL.GIOVINE ASCEA ASD**

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla società ASD Castel San Lorenzo avverso la regolarità della gara in epigrafe, osserva quanto segue; premesso che la società reclamante ha censurato l'irregolarità della posizione del calciatore Bournot Ramiro, concludendo per l'irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara in danno della reclamata Polisportiva Giovine Ascea; quest'ultima, ritualmente intimata, ha presentato controdeduzioni con cui ha eccepito l'inammissibilità / infondatezza del reclamo; considerato che il calciatore in parola è stato squalificato per n. 1 giornata al di fuori del terreno di gioco e che tale squalifica, a prescindere dalla pubblicazione del comunicato, va scontata nella prima partita utile, come previsto dall'art. 137, comma 2, CGS; rilevato che, dall'esame degli atti ufficiali, il calciatore Bournot non risulta aver scontato la squalifica di n. 1 giornata inflittagli nella gara del 01.02.2026 Pol. Giovine Ascea contro la reclamante e, pertanto, sussiste la violazione del precitato art. 137, comma 2, CGS P.Q.M. in accoglimento del reclamo proposto, delibera: a) di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 6/0 in favore del Castel San Lorenzo; b) di infliggere l'ammenda di euro 200,00 alla società reclamata Polisportiva Giovine Ascea; c) di infliggere al dirigente accompagnatore della Polisportiva Giovine Ascea Perretta Massimo la squalifica per n. 1 giornata effettiva; d) di infliggere al calciatore Bournot Ramiro la squalifica per n. 1 giornata che si aggiunge alla sanzione da scontare, per un totale di n. 2 giornate effettive di squalifica; e) restituirsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale**  
**avv. Marco Cardito**

## **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **SOCIETA'**

#### **PERDITA DELLA GARA:**

POL.GIOVINE ASCEA ASD

### **AMMENDA**

Euro 200,00 POL.GIOVINE ASCEA ASD

### **CALCIATORI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

BOURNOT RAMIRO (POL.GIOVINE ASCEA ASD)

**Pubblicato in NAPOLI il 18 febbraio 2026.**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**